



UNIVERSITA' AGRARIA DI VASANELLO

VASANELLO (VT)

REGOLAMENTO GENERALE

CAPITOLO I **Costituzione e scopi**

ART. 1

L' Università Agraria di Vasanello ha sede nel Comune di Vasanello.

E' stata costituita e riconosciuta come persona giuridica pubblica in base all'art.1 della legge 4 agosto 1894 n.397.

Essa si governa con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n.332, col presente regolamento generale, nonché con le vigenti disposizioni, in quanto applicabili, dell' ordinamento degli Enti Locali.

ART. 2

La Università Agraria ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, della quale assume la rappresentanza legale, così davanti l'Autorità Amministrativa come davanti l'Autorità Giudiziaria;
- b) di provvedere alla amministrazione, alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, e al godimento diretto ed indiretto di esso;
- c) di provvedere alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- d) di promuovere, curare e vigilare il razionale governo e la razionale utilizzazione dei boschi, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di promuovere, curare e vigilare il razionale governo e la razionale utilizzazione dei pascoli, tenendo presenti le

prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

f) di assistere, nei limiti del possibile, gli utenti nell'esercizio dell'industria agricola.

ART. 3

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Università Agraria si ricavano dai proventi dei canoni, dall'affitto dei pascoli; dai proventi della concessione in temporaneo godimento dei terreni non quotizzati e non quotizzabili, dalla vendita dei tagli giunti a maturazione, dalla tassa sul bestiame affidato nei terreni di proprietà dell'Ente e da qualsiasi altra fonte di entrata.

ART. 4

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza, può essere imposto, in via del tutto eccezionale e con provvedimento da sottoporsi alla approvazione della Regione Lazio, un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 5

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite come di qualsiasi economia dell'Ente.

CAPITOLO II

Utenti, diritti di utenza e lista degli utenti

ART. 6

Sono considerati utenti dell'Ente Agrario tutti i capi famiglia dell'uno e dell'altro sesso che abbiano compiuti gli anni ventuno, che risiedano da almeno 2 anni nel Comune di Vasanello, che siano coltivatori diretti od esercitino direttamente qualsiasi industria od occupazione agraria.(R.D. 26-02-1928, n. 332, art. 63).

ART. 7

Sono considerati capi famiglia:

- a) coniugati con o senza prole;
- b) vedovi i vedove con o senza prole;
- c) minori degli anni 21 che abbiano contratto matrimonio e vivono separati dai genitori;

- d) non coniugati che vivono separati di beni e di abitazione dai genitori;
- e) capi d'orfani per se e per fratelli minori;
- f) il figlio maggiorenne dell'utente morto quanto provvedeva al mantenimento dei fratelli minori.

ART. 8

Restano sospesi dal diritto di utenza:

- a) gli amministratori dichiarati contabili per indebito maneggio dei denaro dell'Università Agraria, finché non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito;
- b) gli utenti legalmente riconosciuti colpevoli di frode, furto, appropriazione indebita a danno dell'Ente, finché non abbiano riparato il danno;
- c) gli utenti resisi debitori finché non abbiano soddisfatto il loro debito;
- d) coloro che abbiano una vertenza giudiziaria in corso con l'Università Agraria o che siano debitori verso di essa e legalmente messi in mora.

ART. 9

La qualità di utente si perde col venire meno dei requisiti previsti dall'art.7.

Tuttavia, chi abbia perduto la qualità di utente per essersi trasferito in altro luogo, riacquista il diritto di essere iscritto nella lista degli utenti col fissare nuovamente il proprio domicilio legale a Vasanello e col riprendervi l'abituale residenza.

La qualità di utente si perde altresì quanto l'utente, chiamato all'ufficio di scrutatore nelle operazioni di elezione del Consiglio di Amministrazione, non adempia a tale ufficio senza giustificato motivo.

ART. 10

Il diritto di utenza, salvo quant'è disposto dalla legge per l'esercizio degli usi civici ammessi, si estrinseca nel partecipare funzionalmente alla struttura dell'Università Agraria coi vantaggi e con gli obblighi discendenti dalla legge e dai regolamenti dello Stato, dal presente regolamento generale e dagli speciali regolamenti dell'Ente.

ART. 11

La qualità di utente viene riconosciuta ed ha effetto mediante la iscrizione nella lista degli utenti.

La lista deve indicare il nome, il cognome, le generalità nonché la data d'iscrizione di ciascun utente, ed è visibile a chiunque ed in qualunque epoca dell'anno presso la sede dell'Università Agraria.

ART. 12

In qualunque epoca dell'anno i cittadini del Comune possono presentare domanda per essere iscritti quali utenti dell' Università Agraria.

Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7.

Di tali domande il Segretario prende nota in apposito registro: indicando il giorno della presentazione, e rilascerà al richiedente ricevuta.

ART. 13

Nel mese di maggio di ogni anno, la Deputazione Agraria procede all'esame delle domande di iscrizione nella lista degli utenti che siano pervenute e registrate sino a tutto il precedente mese di aprile a norma dell'articolo 12.

ART. 14

La cancellazione dalla lista degli utenti e la sospensione dal diritto di utenza sono pronunciate dalla Deputazione Agraria in qualunque tempo.

Una revisione generale della lista degli utenti ai fini della cancellazione e della sospensione deve essere compiuto entro il mese di maggio di ogni anno.

Esclusivamente per quanto riguarda le quote di terreno che l'utente abbia in godimento, i provvedimenti di cancellazione e di sospensione hanno effetto col termine della stagione agraria in corso al momento dell'adozione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

Quando la Deputazione Agraria, esaminata la domanda di iscrizione nella lista degli utenti o esaminata la posizione di un utente ai fini della cancellazione dalla lista stessa o ai fini della sospensione dal diritto di utenza, ritenga vi siano elementi per rigettare la domanda o per pronunciare la cancellazione o la sospensione, prima di adottare un provvedimento definitivo, comunica sommariamente all'interessato tali elementi e lo invita a esporre personalmente o per iscritto le proprie ragioni.

L'invito a comparire personalmente davanti la Deputazione Agraria o a formulare deduzioni per iscritto deve essere notificato all' interessato almeno tre giorni prima per mezzo del Messo della Università Agraria.

Se l'interessato, senza giustificato motivo, né si presenta né formula deduzioni per iscritto, la Deputazione Agraria si pronuncia egualmente, in base ai dati già acquisiti.

ART. 16

Sulla domanda di coloro che, essendo stati cancellati dalla lista degli utenti, chiedono di esservi reinscritti, si pronuncia la Deputazione Agraria seguendo la procedura fissata per le nuove iscrizioni.

La Deputazione Agraria, di ufficio o su domanda degli interessati, in qualunque tempo, revoca il provvedimento di sospensione dal diritto di utenza quando siano venuti a cessare i motivi che avevano dato luogo alla sospensione.

Per coloro che siano compresi in uno dei casi previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si applica l'ultimo comma del predetto articolo di legge. Il rigetto della domanda di revoca del provvedimento di sospensione deve essere preceduto dagli adempimenti di cui all'art. 15.

ART. 17

Le definitive decisioni della Deputazione Agraria in materia di iscrizione, reinscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti, di sospensione e di revoca della sospensione del diritto di utenza sono notificate entro dieci giorni all'interessato a mezzo di Messo dell'Università Agraria.

Contro le decisioni predette l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Regione Lazio - Assessorato Enti Locali, che decide definitivamente.

ART. 18

Entro la prima decade di agosto di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della iscrizione, delle reinscrizioni, delle cancellazioni e delle sospensioni, delibera la lista degli utenti.

Tuttavia la Lista generale deve essere straordinariamente riveduta, per l'aggiornamento ad ogni effetto esclusa la iscrizione e la reinscrizione non oltre due mesi prima della data fissata per la elezione del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO III Dell'Assemblea degli utenti

ART. 19

All'assemblea degli utenti partecipano tutte le persone iscritte nella lista generale che risultano per ultimo deliberata e aggiornata escluse quelle per le quali sia successivamente intervenuto un provvedimento definitivo di cancellazione o di sospensione.

ART. 20

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno, nel mese di ottobre, ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno un terzo di coloro che godono del diritto di utenza lo richieda al Presidente.

Le convocazioni sono fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'Albo pretorio dell'Università Agraria e nei luoghi più frequentati del paese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente essendo assente o impedito anche costui, dal membro anziano tra i presenti del Consiglio di amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Università Agraria.

L'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno un terzo di coloro che godono del diritto di utenza. In seconda convocazione, che può essere tenuta anche a 24 ore di distanza dalla prima, l'adunanza è valida quale sia il numero dei presenti.

La diserzione dell'adunanza si fa constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Ente.

ART. 21

Le votazioni hanno luogo di regola per alzata e seduta.

Il computo dei voti viene fatto dal Presidente, assistito dal Segretario.

Si procede a votazione segreta quando si elegge il Consiglio di amministrazione, quando si delibera intorno al giudizio di responsabilità a carico degli amministratori e nei casi in cui la maggioranza dell'assemblea lo richieda.

Salvo quanto è previsto per le elezioni del Consiglio di Amministrazione la votazione segreta si esprime mediante il deposito, in un'urna, del voto da parte degli utenti presenti, chiamati singolarmente dal Segretario dell'Assemblea.

Lo spoglio dei voti così espressi viene fatto dal Presidente e da tre estratti a sorte tra i presenti, assistiti dal Segretario.

ART. 22

All'Assemblea generale spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare la costituzione in consorzio con altre associazioni agrarie e la fusione di cui all'art. 10 della legge 4 agosto 1894, in tal caso il personale di servizio presso l'Ente alla data della costituzione in consorzio o della fusione, sarà incorporato dall'Ente accentratore, con le stesse mansioni, doveri e diritti acquisiti e da acquisire fino al raggiungimento dei limiti di età, previsti dalle leggi in vigore.
- c) approvare [*il bilancio preventivo e*] il conto consuntivo; (*)
- d) deliberare intorno a tutti gli atti di disposizione dei beni dell'Ente proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi ad autorizzazione ministeriale (art.12 della legge 16-06-1927, n. 1766).

L'Assemblea generale, altresì, può promuovere, da parte degli organi di vigilanza, l'inizio della procedura di responsabilità a carico degli amministratori, sul bilancio dell'anno seguente e sul conto dell'anno precedente che l'assemblea delibera nell'adunanza ordinaria annuale.

(*) *Deleta : "il bilancio preventivo "*

Modifica approvata con delibera Assmblea N.2 del 10.07.2008

ART. 23

L'assemblea non può deliberare su argomenti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Tuttavia può esprimere parere su determinate questioni, quando lo richiedono o la Regione Lazio o il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo di coloro che godono del diritto di utenza.

E' vietata la trattazione di argomenti diversi da quelli iscritti nell'ordine del giorno.

ART. 24

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale, che viene inserito in apposito registro e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

CAPITOLO IV Delle Elezioni

ART. 25

Partecipano alle elezioni del Consiglio di Amministrazione tutti gli utenti che risultano iscritti nella lista generale dopo la revisione straordinaria di cui all'art. 18.

Egual diritto hanno gli utenti che, cancellati o sospesi a seguito della revisione straordinaria, siano stati reintegrati nella loro posizione con decisione del Commissariato agli Usi Civici, costoro possono fare valere il loro diritto al voto anche il giorno stesso delle elezioni, presentando al Presidente del seggio copia autentica della decisione del Commissariato agli Usi Civici.

ART. 26

Sono eleggibili alla Carica di Presidente ed a membri del Consiglio di Amministrazione, tutti gli utenti considerati nell'articolo precedente eccettuati:

- a) gli analfabeti;
- b) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Università Agraria e non ne hanno ancora reso il conto;
- c) coloro che hanno una lite pendente con l'Università Agraria;
- d) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministratori ed appalti nell'interesse dell'Università Agraria;
- e) gli amministratori dell'Università Agraria dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- f) coloro che avendo un debito esigibile verso l'Università Agraria sono stati legalmente messi in mora.

ART. 27

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Inoltre l'ufficio di membro del Consiglio di Amministrazione é incompatibile con i seguenti altri uffici:

- a) Essere Presidente assessore o consigliere della regione Lazio
- b) essere membro del Co.Re.Co. di Viterbo;

- c) essere Sindaco Assessore o consigliere del Comune di Vasanello;
- d) essere dipendente dell'Università Agraria.

ART. 28

Entro il novantesimo giorno prima della data di scadenza dell'Amministrazione in carica, il Consiglio di Amministrazione propone alla Regione Lazio la data per le nuove elezioni, tenendo presente quant'è stabilito nell'art.18 circa la revisione straordinaria della lista degli utenti.

Il Presidente la Giunta Regionale o l' Assessore Regionale delegato, stabilisce la data delle elezioni e la comunica al Presidente dell' Università Agraria.

Le elezioni devono essere tenute di domenica.

Trascorso il termine di cui al primo comma, la Regione Lazio provvede a mezzo del Presidente del Co.Re.Co. alla nomina di un commissario "ad acta" per tutti gli adempimenti necessari per il compimento delle operazioni elettorali, inclusa la revisione straordinaria della lista degli utenti.

ART.29

Entro cinque giorni dalla comunicazione Regionale, il Presidente pubblica un manifesto, contenente:

- a) l'indicazione della data delle elezioni;
- b) la precisazione della data entro cui sarà provveduto alla revisione straordinaria della lista degli utenti a termine dell'art. 18;
- c) l'invito agli utenti che intendono presentare candidature e liste di candidati a compiere le formalità necessarie.

Agli effetti del precedente comma, si intendono per utenti tutti coloro che risultano iscritti nella lista prima della revisione straordinaria di cui all'art. 18 e che non siano stati nel frattempo né cancellati né sospesi con provvedimento divenuto definitivo.

ART. 30

1. L' elezione alla carica di Presidente ed a membro del consiglio di amministrazione avviene sulla base di Candidature raggruppate in liste presentate da Utenti iscritti nella lista elettorale alla data della revisione straordinaria di cui all' art 18, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Sottoscrizione delle liste. — La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio di

Amministrazione e delle collegate candidature alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da non meno di 10 e non più di 15 elettori. Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista i presentatori devono designare un loro rappresentante cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative al procedimento elettorale preparatorio. Detto rappresentante potrà espletare direttamente, o delegandovi per iscritto altro elettore, le funzioni di rappresentante della lista presso il seggio elettorale.

3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le vigenti disposizioni previste per la elezione dei consigli Comunali dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il Presidente ed il Segretario dell' Università Agraria.

4. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione, che dovrà comprendere un numero di candidati non superiore a 10 e non inferiore a 8;

5. Con la lista di candidati al consiglio d' Amministrazione deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista, ed il programma amministrativo della lista, da affiggere all'albo pretorio.

6. Di tutti i candidati compresi nella lista deve essere indicato nome cognome luogo e data di nascita.

7. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato compreso nella lista e del candidato alla carica di Presidente, autenticata dai soggetti indicati al precedente 3° comma.

8. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista anche figurato, detto contrassegno deve risultare non confondibile con contrassegni di altre liste precedentemente presentati, né può contenere scritte od immagini di contenuto osceno, blasfemo o lesive delle Istituzioni dello Stato. Il contrassegno dovrà essere presentato in doppio esemplare, uno racchiuso in un cerchio del diametro di cm.2 e l'altro in un cerchio di cm. 10 di diametro, e ciascun esemplare in due copie.

9. Nessuno può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di più di una lista.

10. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista.

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria dell' Ente dalle ore 8 del trentesimo giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 12 del ventottesimo giorno antecedente la data della votazione.

12. Il segretario dell' Ente, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta degli atti presentati indicando, il giorno e l' ora della presentazione.

13. La deputazione Agraria entro le 24 ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sentito il parere del Segretario dell' Ente, decide in ordine alla ammissione delle liste, dei contrassegni, e dei candidati, dando motivata comunicazione, in caso di esclusioni, ai rappresentanti designati dai presentatori entro le successive 24 ore. Il contrassegno non ammesso potrà essere sostituito una sola volta, entro 24 ore dalla notifica della comunicazione di esclusione; in mancanza, sarà esclusa dalle elezioni la relativa lista ed il candidato alla carica di Presidente alla medesima collegato.

14. Su eventuali contestazioni o ricorsi contro le decisioni della Deputazione Agraria decide in via definitiva entro due giorni dalla presentazione del ricorso L' Assesore Regionale agli enti Locali . I ricorsi debbono essere presentati a pena di decadenza all' ufficio adito entro due giorni dalla notifica della decisione impugnata.

15. Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni sulle elezioni dei consigli Comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti.

ARTICOLO 31

Modalità di elezione del Presidente e del consiglio di Amministrazione.

1. L' Università Agraria provvede alla stampa delle schede per la votazione che devono essere di modello e colore uniformi. Nella scheda i contrassegni delle liste saranno riportati secondo l' ordine di presentazione delle liste stesse.

2. L'elezione dei consiglieri di amministrazione si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Presidente.

3. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Presidente.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, apponendo una croce a altro segno non equivoco all'interno del riquadro contenente il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere di Amministrazione compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. In caso di cognomi uguali potrà indicare anche il nome o in caso di omonimia l'anno di nascita, in mancanza il voto di preferenza sarà attribuito a colui che precede nell'ordine di lista.

5. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti N. 7 (sette) seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.

9. Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista ad esso collegata vengono assegnati 7 seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste concorrenti, con le modalità di cui al comma 7, con riferimento ai voti ottenuti da ciascuna lista nella votazione del primo turno.

ART. 32

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle prescritte dell'articolo precedente o che non portino il bollo e le firme di cui all'art. 40;
- che contengano altri segni o altre indicazioni oltre la manifestazione di voto di cui all'articolo precedente;
- che rendano palese l'identità del votante;
- che contengano segni di riconoscimento o comunque segni tali che possano ritenersi destinati a far riconoscere la persona del votante.

ART. 33

Il seggio elettorale é composto:

- da un funzionario della Regione Lazio designato dalla Regione, che lo presiede;
- da quattro scrutatori nominati a termine del successivo art. 34;
- dal Segretario dell'Università Agraria, o da persona da lui delegata, residente nel Comune di Vasanello, avente la maggiore età ed in possesso di diploma di scuola media superiore.

Ai componenti il seggio elettorale spetta lo stesso trattamento economico fissato dalla legge per i componenti di seggio nelle elezioni comunali.

ART. 34

Il Lunedì precedente la domenica fissata per le elezioni, il Presidente dell'Università Agraria, assistito da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario dell'Ente, procede al sorteggio di quattro scrutatori, fra gli utenti che sappiano leggere e scrivere, e che non abbiano presentato dichiarazione di candidatura.

Agli scrutatori sorteggiati deve essere comunicata la nomina il giorno seguente, con invito a presentarsi per la

costituzione del seggio alla data e all'ora fissata, mediante avviso da notificarsi dal Messo dell'Università Agraria.

Il sorteggio può essere ripetuto sino al venerdì precedente la data delle elezioni per la sostituzione di quegli scrutatori che dimostrino di non poter far parte del seggio per giustificato motivo.

Nel caso che l'Amministrazione dell'Università Agraria, al momento delle elezioni, sia retta da un Commissario Prefettizio, gli scrutatori saranno designati da esso.

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.

ART. 35

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

La sala deve avere da due a quattro cabine, collegate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovano nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dell'esterno.

Nella sala deve essere affisso, almeno in quattro copie, il manifesto contenente le candidature e le liste di candidati ammesse.

ART. 36

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori; essi non possono entrare armati o muniti di bastone. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale, nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

ART. 37

Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza, seguendo, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art.40 del decreto presidenziale n. 203 del 5 aprile 1951.

ART. 38

Nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, il Presidente dell'Università Agraria provvede a consegnare al Presidente del seggio:

- un plico sigillato contenente il bollo del seggio: il bollo deve recare lo stemma dell'Università Agraria e la dicitura intorno allo stemma: "UNIVERSITA' AGRARIA DI VASANELLO - (Viterbo)" - "Elezioni", precisando al posto dei puntini l'anno delle elezioni;
- un plico sigillato contenente un numero di schede pari a quello degli elettori aumentato del 5%; il numero delle schede contenute nel plico deve essere scritto sull'involucro esterno di questo;
- un esemplare, autenticato in ogni sua pagina dal Presidente e dal Segretario della Università Agraria: della lista degli utenti, quale risulta dopo la revisione straordinaria effettuata a termine dell'art. 18 e dopo che vi siano state apportate le correzioni dipendenti da decisioni della Regione Lazio;
- tale esemplare deve essere redatto in modo che, accanto al nome di ciascun utente, vi sia lo spazio necessario per le scritturazioni del seggio;
- le urne occorrenti per la votazione;
- un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

ART. 39

Alle ore 6 del giorno per il quale è indetta l'elezione il Presidente costituisce il seggio, chiamandovi a far parte gli scrutatori e il Segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Indi, constatata l'integrità dei plichi contenenti in bolle e le schede, e fatta di ciò menzione nel verbale, apre i plichi stessi e procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del seggio e facendovi apporre la firma da due scrutatori; dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale, e che deve coincidere con quello degli iscritti nella lista degli elettori, le depone nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbono essere adibite a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione al seggio.

Sono ammessi a votare gli elettori che:

- o esibiscono un documento d' identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia,
- o siano conosciuti personalmente da uno dei componenti del seggio;
- o siano identificati da uno degli elettori che abbia già votato. L'avvenuta identificazione viene fatta constare mediante trascrizione degli estremi del documento d'identità oppure mediante l'apposizione della firma del componente del seggio o dell'elettore che garantisce l'identificazione, nella lista degli elettori, a fianco del nome della persona identificata.

In caso di dissenso sull' accertamento dell' identità decide il Presidente, udito il parere degli scrutatori.

ART. 40

L'elettore, di cui è stata riconosciuta l'identità personale, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna o dall'apposita scatola, e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata, al Presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Con la scheda verrà restituita anche la matita.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il Presidente del seggio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Man mano che si depongono le schede nell'urna due scrutatori ne fanno attestazione, apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome di ciascun votante.

ART. 41

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

Tuttavia gli elettori che siano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche dopo l'ora suddetta.

Scoccate le ore 22 ed esaurite le operazioni di votazione degli elettori eventualmente presenti, il Presidente:

- dichiara chiusa la votazione;

- accerta il numero dei votanti risultante dalla lista degli elettori;
- vidima, insieme con due scrutatori, la lista degli elettori la chiude in un piego, la sigilla e la trasmette entro le 24 ore successive alla Regione Lazio, per il tramite del Segretario;
- estraе e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
- chiude le schede suddette, insieme con quelle rimaste nel pacco consegnato dal Presidente della Università Agraria, in un plico sigillato, dopo averne indicato il numero nel processo verbale, e le invia alla Regione Lazio per tramite del Segretario dell'Università Agraria.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di essa deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prende nota anche di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

ART. 42

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente il Presidente procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estraе successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al Presidente, il quale ne da lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il Segretario annotano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportato durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata da ciascuno dei componenti del seggio.

Il Presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrispondono al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale.

ART. 43

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni elettorali e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal Presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risultano alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal Segretario.

ART.44

Compite le operazioni di scrutinio Il Presidente verificato l' esito della votazione, procede ad accertare quale candidato alla carica di Presidente e la lista ad esso collegata abbia riportato il maggior numero di voti, quindi procede alla proclamazione del candidato eletto alla carica di presidente ed alla proclamazione, dei candidati risultati eletti, secondo le modalità di cui all' art. 31, nell' ambito di ogni lista, in seno al consiglio di Amministrazione.

ART. 45

Compiuto lo scrutinio, il Presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati risultati eletti, facendo constare nel verbale i motivi di ineleggibilità denunciati contro alcuno dei candidati. Il Presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti salve le definitive decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria dell'Ente, ed ogni utente ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso alla Segreteria dell' Ente per essere trasmesso alla Regione Lazio, insieme col plico delle schede di cui all'art. 43 ultimo comma.

ART. 46

Il Presidente dell'Università Agraria pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

ART.47

Per i ricorsi contro le operazioni per la elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i ricorsi in materia di operazioni per la elezione dei Consigli Comunali.

ART. 48

Entro quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti il Presidente eletto convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione esamina la condizione degli eletti, dichiara la ineleggibilità di quelli che siano ineleggibili a norma del presente regolamento generale, ancorchè non sia stato presentato alcun reclamo, e procede alla surrogazione di costoro.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiore voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò dopo gli eletti, maggiori voti.

Se l'elezione porta nel Consiglio dei congiunti di cui al primo comma dell'art. 27, rimane eletto quello che riportò maggiore numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono soggette, entro un mese, ad impugnativa davanti alla Autorità Giudiziaria ordinaria con le modalità e le conseguenze previste dalle vigenti normative.

E' ammessa la surrogazione dei consiglieri per morte o dimissioni in conformità alla vigente normativa relativa ai Consigli Comunali con meno di 15.000 abitanti.

CAPITOLO V°
Del Consiglio di Amministrazione

ART. 49

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 10 membri e dura in carica [*quattro anni*] **5 ANNI (*)**
I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili.

(*) (*deleta "4 anni" in applicazione Art. 51 TU 267/00*)

ART. 50

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qual volta sia necessario.
Il Presidente o chi ne fa le veci deve sempre convocarlo, entro cinque giorni, quando lo richiede la Regione Lazio o la maggioranza dei consiglieri.
Gli argomenti proposti dalla Regione Lazio per la trattazione da parte del Consiglio di Amministrazione devono essere esaminati prima degli altri.

ART. 51

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattarsi: tale avviso va consegnato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima dell'adunanza.
La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo dell'Ente.
Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo dell'Università Agraria almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 52

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari che sono propri dell'Ente ed in genere su tutti gli argomenti che dal presente regolamento generale o dalla legge non siano attribuiti ad altri organi dell'Università Agraria.

ART. 53

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non interviene la maggioranza dei membri che lo compongono.

Però la seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, l'adunanza è valida purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

ART. 54

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o peralzata e seduta.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge o il presente regolamento disponga altrimenti.

Nelle deliberazioni che comportano nomine in caso di parità di voti viene proclamato eletto colui che sia più anziano di età ()*

() (comma aggiunto con deliberazione CdA n.7 del 26.08.04)*

ART. 55

Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

S'intende adottata la proposta che ottenne la maggioranza assoluta di voti.

ART. 56

I processi verbali sono stesi dal segretario dell'Università Agraria e sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Detti verbali devono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Sono letti all' adunanza e dalla medesima approvati.

ART. 57

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed anche di chiedere le opportune rettifiche.

ART. 58

Per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto del loro oggetto, valgono le norme stabilite per la pubblicazione delle deliberazioni degli organi Comunali.
La pubblicazione avviene all'albo dell'Università Agraria.

ART. 59

Il Consiglio di Amministrazione decade in qualunque tempo:

- quando venga a mancare per morte, o per dimissioni il Presidente;
- quando l'assemblea degli utenti rifiuti l'approvazione del bilancio;
- quando l'assemblea degli utenti abbia stabilito di promuovere, da parte degli organi di vigilanza, l'inizio della procedura di responsabilità a carico della maggioranza degli amministratori in carica, e che tale procedura effettivamente si inizi.

La decadenza del Consiglio viene dichiarata con decreto della Regione Lazio, che contemporaneamente provvede alla straordinaria amministrazione dell'Ente.
La decadenza dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione è regolata dai principi e dalle norme concernenti la decadenza dei consiglieri comunali.

ART. 60

Salvo quant'è disposto nell'articolo precedente, si applicano al Consiglio di Amministrazione le disposizioni riguardanti la sospensione e lo scioglimento dei consigli comunali.

ART. 61

Il Commissario nominato dalla Regione Lazio per la straordinaria amministrazione dell'Università Agraria ha i poteri spettanti a tutti gli organi dell'Università stessa.

L'esercizio del potere sostitutivo, da parte della Regione Lazio, nei casi stabiliti dalla legge, si estende anche all'assemblea degli utenti, per quanto attiene a provvedimenti che sono di competenza di questa.

CAPITOLO VI°

Del Presidente

ART. 62

Non può essere nominato sia presidente che componente della Deputazione Agraria:

- chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
- chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'Università Agraria il posto di Segretario, di Esattore, Collettore o Tesoriere, di appaltatore di lavori o di servizi, o comunque abbia veste di fidejussore;
- chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salva la riabilitazione a termine di legge.

ART. 63

Il Presidente nella sua qualità:

- spedisce gli avvisi per le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Utenti;
- convoca e presiede l'Assemblea degli utenti il Consiglio di amministrazione e la Deputazione Agraria;
- propone le materie da trattarsi nelle adunanze;

- esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e della Deputazione Agraria e firma gli atti relativi agli interessi dell'Università Agraria;
- stipula i contratti;
- provvede alla osservanza del presente regolamento e di quelli speciali;
- rappresenta l'Università Agraria anche nei giudizi e fa gli atti conservativi dei diritti della Università Agraria;
- sovrintende all'ufficio e al personale, salve le facoltà spettanti al Segretario;
- sospende gli impiegati e salariati, riferendone al Consiglio di Amministrazione, che adotta i provvedimenti definitivi;
- assiste agli incanti nell'interesse della Università Agraria;
- compie tutti gli atti a lui commessi dalla legge dal presente regolamento generale e dai regolamenti speciali.

ART 64 Del Vice Presidente

In caso di assenza o d'impedimento temporanei del Presidente ne esercita le funzioni il vice presidente designato dal Presidente fra i componenti della Deputazione Agraria.

L'Assemblea degli utenti e il Consiglio di Amministrazione sono presieduti dal membro anziano del Consiglio quando manchino presidente e vice presidente.

ART. 65

Sin tanto che non sia stato eletto il nuovo Presidente, ne esercita le funzioni quello uscente.

Il trapasso dal Presidente uscente a quello subentrante si fa constare mediante verbale di verifica straordinaria di cassa.

ART. 66

Il Presidente e la Deputazione Agraria scadono con lo scadere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non può essere rieletto per più di 2 legislature successive.

Si applicano al Presidente le stesse norme che riguardano l'annullamento della nomina, la sospensione la revoca e la decadenza dei sindaci dei comuni.

ART. 67

Al Presidente può essere attribuita una indennità di carica mensile, da deliberarsi di anno in anno in relazione ai particolari impegni che nell'esercizio finanziario considerato possono derivare alle funzioni attribuitegli.

Le funzioni di vice Presidente di componente la deputazione agraria e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

E' consentito tuttavia il rimborso delle spese forzose secondo le norme vigenti per gli amministratori dei comuni.

CAPITOLO VII° Della Deputazione Agraria

ART. 68

Il Presidente eletto nomina i membri della Deputazione Agraria, dandone comunicazione al Consiglio neo eletto nella prima seduta.

ART. 69

La Deputazione Agraria si compone di 2 membri scelti tra i componenti il Consiglio di amministrazione.

Tuttavia uno dei due membri della deputazione Agraria può essere nominato ancorchè estraneo al Consiglio, purché iscritto nella lista degli Utenti ed in possesso dei requisiti di eleggibilità a membro del Consiglio di Amministrazione.

Il membro esterno della Deputazione Agraria partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 70

Non possono contemporaneamente far parte della Deputazione Agraria, gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio e il nipote, nonché parenti od affini fino al 3° grado del Presidente.

I componenti la deputazione agraria durano in carica 4 anni e sono revocabili in qualunque tempo da parte del Presidente che provvede alla loro sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta .

ART. 71

La Deputazione Agraria rappresenta il Consiglio di Amministrazione nell'intervallo delle sue riunioni.

Essa veglia al regolare andamento dell'Ente, mantenendo ferme le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, e provvede in ordine ai programmi esecutivi delle deliberazioni programmatiche o di massima adottate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 72

La Deputazione Agraria delibera a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti.

ART. 73

Appartiene alla Deputazione Agraria:

- 1) - di nominare e licenziare sulla proposta del Presidente solo i salariati dell'Università;
- 2) - di deliberare intorno alle erogazioni delle somme stanziare in bilancio per spese a calcolo, e spese di Economato.
- 3) - di concludere le locazioni, e conduzioni, i contratti deliberati in massima dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) - di approvare i ruoli delle contribuenze sociali;
- 5) - di formare il progetto del bilancio;
- 6) - di promuovere le azioni possessorie;
- 7) - di provvedere, anche a mezzo trattativa privata, in ordine od acquisti e forniture di beni e servizi fino al limite di spesa di Euro 5.000,00.
- 8) - di provvedere a prelevamenti e storni di somme dal fondo di riserva e dal fondo per spese impreviste
- 9) - di proporre al consiglio i regolamenti

ART. 74

La Deputazione Agraria prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, o sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio stesso.

Di queste deliberazioni sarà data trasmissione entro i successivi 5 giorni al CO.RE.CO a pena di decadenza, e ne sarà fatta relazione al Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Anche di queste deliberazioni si deve pubblicare copia all'albo.

ART. 75

La Deputazione Agraria rende conto annualmente al Consiglio di Amministrazione della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPITOLO VIII° Delle Responsabilità Amministrative

ART. 76

Oltre ai casi previsti dalla legge in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori degli Enti locali, gli amministratori della Università Agraria sono contabilmente responsabili della buona conservazione del patrimonio rustico ed urbano dell'Ente, inclusi i beni di dominio collettivo.

ART. 77

Speciali regolamenti, statuiscono intorno allo stato giuridico ed economico del personale, all'amministrazione e all'uso dei beni e a tutte le altre materie proprie dell'Ente suscettibili di essere disciplinate con norme di ordine generale.

ART. 78

Oltre agli atti stabiliti dalle disposizioni riguardanti i Comuni, sono sottoposte all'approvazione del CO.RE.CO. le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, della Deputazione Agraria e dell'Assemblea degli utenti, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 13.04.1992 N.26.

Ove per siffatte deliberazioni la legge preveda provvedimenti di controllo da parte di altri organi, la approvazione del Co.Re.Co. si intende limitata ai puri effetti amministrativi ed economici.

CAPITOLO IV° Delle Finanze e Contabilità

ART. 79

Per l'incarico della esazione di tutte le rendite, il Consiglio di Amministrazione si uniforma a quanto prescrive l'art. 8 della legge 4

agosto 1894, n.397, la legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riscossione delle imposte dirette, il relativo regolamento ed i capitoli normali.

ART 80

L'esattore riscuote tutte le entrate ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna de ruoli resi esecutivi controfirmati dal Presidente e dei quali l'esattore rilascerà ricevuta costituisce costui debitore dell'intero ammontare dei ruoli medesimi si che, a suo rischio e pericolo, risponde del non riscosso come riscosso.

Ogni partita d'introito dovrà risultare da bollettario a madre e figlia con numeri progressivi.

ART. 81

I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario avente mansioni di contabile, ove esista.

ART. 82

La revisione economico finanziaria dell' Ente è esercitata da un Revisore del Conto.

Il revisore del Conto è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti in uno dei seguenti ruoli o albi:

- a) Ruolo dei revisori Ufficiali dei Conti
- b) Albo dei dottori commercialisti
- c) albo dei ragionieri.

Il revisore del Conto dura in carica tre anni non è revocabile salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

Il revisore in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed esercita le funzioni previste dall' art.105 del D.Lgs. 25.02.1995, N.77.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri attribuitigli con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Al Revisore del Conto è attribuito un compenso annuale per la cui determinazione si fa richiamo alle misure massime fissate dall'apposito D.M. previsto dall' art.107 del D.Lgs. 77/95; per la determinazione della classe demografica cui far riferimento si terrà conto del numero degli Utenti iscritti nella lista generale alla data del 31 dicembre dell' anno precedente.

CAPITOLO X°
Dei Prestiti Agrari
ART. 83

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire con apposita deliberazione, da sottoporsi all'approvazione della Regione di far prestiti in denaro agli utenti che ne abbiano necessità per coltivare le terre loro precariamente concesse dall'Ente.

Tale deliberazione deve contenere le norme per la concessione dei prestiti e decade con la chiusura dell'esercizio finanziario durante il quale è stata adottata.

Sulle domande di prestito dei singoli utenti decide il Consiglio di Amministrazione , in conformità della deliberazione di massima già adottata.

Per il servizio dei prestiti viene istituito e tenuto aggiornato apposito registro annuale.

ART. 84
Disposizioni finali

Si applicano all'Università Agraria tutte le disposizioni legislative e regolamenti che riguardano i comuni, compatibilmente con la speciale fisionomia dell'Ente e con le norme attinenti alla amministrazione e liquidazione degli usi civici.

La regolamentazione nel presente regolamento generale, in modo completo, di un argomento, esclude l'applicazione delle analoghe disposizioni legislative e regolamenti vigenti per i comuni.

Quando nel presente regolamento generale sia stata parzialmente riportata una disposizione legislativa o regolamentare vigente per i

Comuni, la parte omessa della disposizione si ha per non applicabile, salvo espresso richiamo.

Nei casi in cui la legislazione riguardante i Comuni fa un diverso trattamento a questi in rapporto alla loro popolazione, all'Università Agraria si applicano le norme valide per il Comune di Vasanello.